



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Prot. n. M_D GMIL0 V SSS 0439934

Roma 7 ottobre 2010

All.: //; ann. //.

OGGETTO: Codificazione dell'ordinamento militare in materia di documentazione matricolare.

A	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
e, per conoscenza:		
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>ROMA</u>

^^^^^^^^^^

1. In data 9 ottobre 2010 entreranno in vigore il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" ed il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Tali norme dettano importanti innovazioni in tema di documentazione matricolare (dall'art. 1021 all'art. 1024 del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 682 all'art. 687 del D.P.R. n. 90/2010) omogeneizzando e standardizzando le disposizioni tra le varie Forze armate/Arma dei carabinieri e tra le varie categorie di personale. In particolare l'art. 687 del regolamento devolve ad un emanando decreto ministeriale l'individuazione, la disciplina delle procedure, la modalità di gestione del documento unico matricolare, l'organizzazione del servizio e le attività del personale addetto alla matricola e, in particolare, l'art. 1124 indica espressamente che le nuove norme sul servizio matricolare saranno adottate solo all'emanazione del citato decreto del Ministro della difesa.

2. Si ritiene comunque necessario richiamare già da ora l'attenzione sul contenuto delle seguenti disposizioni che recepiscono sia i contenuti del d.lgs n. 196/2003 (codice sulla privacy) sia orientamenti ormai consolidati del garante della privacy:

- l'art. 1024 del d.lgs. n. 66/2010 che dispone che il foglio di congedo matricolare, le copie dei fogli matricolari e dello stato di servizio e ogni altro documento rilasciato dall'Amministrazione militare dovranno essere redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa di inidoneità al servizio militare, tranne nei casi espressamente previsti al comma 2 dell'articolo stesso;
- l'art. 1056 del D.P.R. n. 90/2010 che indica alcune linee guida per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di documentazione del personale militare della difesa.

Relativamente alla necessità che siano puntualmente rispettate le norme in materia di privacy si ritiene altresì opportuno, in attesa del decreto che disciplinerà la materia e renderà operativo il regolamento, richiamare comunque l'attenzione sul contenuto dell'art. 685, lettera e.

3. Tanto si segnala per l'opportuna sensibilizzazione degli Enti competenti alla trattazione della materia in argomento.

firmato

d'ordine

IL CAPO REPARTO

(Dirigente dott.ssa Annamaria MARANGI)